



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 16/2015

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE IL CALCOLO DELLA SOLVIBILITÀ DI GRUPPO DI CUI AL TITOLO XV, CAPO I (VIGILANZA SUL GRUPPO) E CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – DECRETO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DEGLI ARTICOLI DA 220 A 233 DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE (CD. SOLVENCY II) E DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO)

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	ORDINE DEGLI ATTUARI
---------------------	-----------------------------



Osservazioni generali		Considerando la complessità del quadro normativo di riferimento nonché le specificità che caratterizzano il mercato assicurativo italiano, l'Ordine degli Attuari, anche con riferimento ai temi oggetto del presente Regolamento in consultazione, rinnova la Sua disponibilità a collaborare con Codesta Autorità di Vigilanza come supporto nella auspicabile predisposizione di materiale aggiuntivo rispetto al testo dei Regolamenti (lettere al mercato, chiarimenti applicativi, etc...), che possa aiutare il mercato assicurativo italiano ad adottare in maniera coerente e corretta il regime Solvency II.
Osservazioni e proposte		
Articolo	Comma	
5	3	Si ritiene utile, per chiarire al meglio il contenuto e la portata della previsione, in sede di emanazione del Regolamento definitivo e nell'ambito della relazione di accompagnamento allo stesso, inserire qualche esempio pratico di applicazione della eventualità prevista dal secondo periodo del comma in oggetto
8	3	Si richiede a Codesta Spettabile Autorità se non è prevista alcuna deroga alla necessità di effettuare il calcolo della solvibilità di Gruppo neanche nell'ambito delle casistiche di cui al comma oggetto della presente osservazione; si fa, per esempio, riferimento alle eventualità per le quali, attualmente, scatterebbe la deroga alla redazione del bilancio consolidato prevista dal comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007 emanato da Codesta Spettabile Autorità: anche in tali casistiche sarebbe necessario effettuare il calcolo della solvibilità di gruppo o, non essendo prevista la redazione di un bilancio consolidato di vigilanza (a partire dal quale dovrebbero essere calcolati i dati consolidati per il calcolo della solvibilità di gruppo), le imprese in questione sarebbero esonerate dal calcolo stesso?
10	4, lettere a)	Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità, al fine di specificare in maniera maggiormente chiara l'intento della previsione in oggetto, di effettuare al testo del comma in oggetto gli interventi di seguito evidenziati:



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



	e b)	<p>4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo è calcolato sulla base delle indicazioni stabilite dall'articolo 216-quinquies, comma 2 del Codice, considerando intendendo con il termine di "Requisito Patrimoniale Minimo" riportato alle lettere a) e b) del suddetto comma:</p> <p>a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità Minimo per le imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro;</p> <p>b) il Requisito Patrimoniale locale in base al quale sarebbe revocata l'autorizzazione, per le imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, indipendentemente da qualsiasi valutazione in materia di equivalenza.</p>
--	------	--